

Tutte le novità del decreto Gelmini in materia di riorganizzazione del personale e del suo reclutamento

Consiglio di amministrazione, ok agli esterni

Per i rettori previsto il mandato unico di sei anni non rinnovabile

Ecco alcune novità della legge-Gelmini ("Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario").

Consiglio di amministrazione.

Numero massimo: undici componenti, inclusi rettore e rappresentante-i degli studenti. Altri componenti scelti tra candidature di personalità con competenza gestionale o esperienza professionale di alto livello. Almeno tre estranei ai ruoli di ateneo (da almeno tre anni) se il Consiglio di amministrazione è a 11, o 2 se il Cda è minore di 11, senza computare la rappresentanza studenti. Presidente: rettore o membro esterno, eletto dal Cda.

Funzioni. Indirizzo strategico, approvazione programmazione triennale, vigilanza sulla sostenibilità finanziaria dell'attività. Attivazione e soppressione corsi e sedi. Approvazione regolamento di contabilità. Approvazione bilanci e conto consuntivo. Conferimento incarico direttore generale. Decisione su azioni disciplinari. Decisione su proposte di chiamata docenti.

Revisione degli Statuti

Secondo principi di autonomia, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni.

Termine: sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Organi necessari: rettore, Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Collegio revisori dei conti, Nucleo di



Il rettore, Cristiana Compagno

valutazione, direttore generale.

Rettore: attribuzioni e modalità di elezione

Funzioni del rettore: rappresentanza legale, indirizzo, iniziativa e coordinamento attività didattiche e scientifiche; proposta documento di programmazione triennale (d.l. 7/2005); proposta bilanci e conto consuntivo; proposta direttore generale; iniziativa procedimenti disciplinari; competenza residuale.

Elezione del rettore: unico criterio elettorato passivo tra i professori ordinari in servizio presso le università italiane. Mandato unico di sei anni, non rinnovabile (introdotto nel passaggio alla Camera).

Senato accademico

Composizione: numero componenti non superiore a 35, incluso rettore e rappresentanti studenti. Almeno due terzi sono docenti di ruolo, almeno un terzo dei quali direttori di dipartimento, rappresentanti delle diverse aree scientifico disciplinari. Durata massima quattro anni e mandato rinnovabile una sola volta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA